



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>271</b>
<b>Data</b>	<b>22/06/2024</b>

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO da GAMBERINI EVA  
Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

**Oggetto:**

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI - CUP  
J42C22000210004 - DETERMINA A CONTRARRE

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE DI AREA  
GAMBERINI EVA

**OGGETTO:**  
**INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CASERMA DEI  
CARABINIERI - CUP J42C22000210004 - DETERMINA A CONTRARRE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**RICHIAMATI** gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Sindaco n. 22 del 21/12/2023 con il quale le è stata affidata dal 01/01/2024 al 30/09/2024 la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il DUP 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 e s.m.i.;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 e s.m.i.;

**VISTO** il PEG 2024-2026 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 21/12/2023 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza (SUA);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare:

- Articolo 14:  
comma 1: per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
  - a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  - euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
  - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

- Articolo 48:

comma 1: l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

comma 3: restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

comma 4: ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

- Articolo 49:

comma 1: gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Comma 2: in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Comma 4: in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere re- invitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Comma 5: per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Comma 6: è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

- Articolo 50:

comma 1: salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- c) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- d) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- f) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno die-cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- g) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

- Articolo 62:

comma 1: tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

comma 2: per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

**RICHIAMATI** inoltre:

- Articolo 52 comma 1.2 della Legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure: “...per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;
- Articolo 51 comma 2.2. della legge 108 del 2021 e art. 1 comma 2 lettera b) Legge n. 120 del 2020; che recita:  
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (*da intendersi sostituito dal D.Lgs 36/2023*), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016(*da intendersi sostituito dal D.Lgs 36/2023*) secondo le seguenti modalità:  
-omissis -  
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche

di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016(*da intendersi sostituito dal D.Lgs 36/2023*) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016(*da intendersi sostituito dal D.Lgs 36/2023*). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

**VISTA** la deliberazione di Giunta n. 90 del 07/06/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, a firma dell'Ing. Nicola Somà per Mynd Ingegneria, relativo alla rifunzionalizzazione e manutenzione della Caserma dei Carabinieri di Loiano;

**DATO ATTO** che l'opera risulta inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 (**CUP J42C22000210004- CUI L80008290373202200002**);

**ATTESA** la necessità di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori relativi alla rifunzionalizzazione e manutenzione della Caserma dei Carabinieri di Loiano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023;

**VERIFICATO** che dalla documentazione predisposta risulta che l'importo lavori è pari a € 433.661,82 di cui € 23.192,31 per oneri della sicurezza e IVA 22%;

**TENUTO** conto che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica stralcio n.1 - 2024;
- il valore dell'appalto di lavori risulta compreso tra € 150.000,00 e € 1 milione di euro e pertanto si procederà tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023;
- gli operatori economici verranno individuati dal Comune di Loiano tra quelli iscritti nell'elenco operatori economici tenuto dall'Unione Savena Idice in possesso della categoria OG1 con classifica pari o superiore a II;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di:

- avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione della Caserma dei Carabinieri di Loiano;
- assumere conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio;

**VERIFICATA:**

- l'insussistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, né di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o Responsabile firmatario dell'atto medesimi.
- la conformità del presente atto a quanto stabilito dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici".

### DETERMINA

1) **DI STABILIRE** che per l'affidamento dei lavori relativi alla alla rifunzionalizzazione e manutenzione della Caserma dei Carabinieri di Loiano si procederà mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di cui all'art.50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 e all'art.1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 come modificata dalla legge 108 del 2021, invitando n .5 operatori indicati dal Comune di Loiano tra quelli iscritti nell'elenco operatori economici dell'Unione Savena Idice in possesso della categoria di lavori OG1;

2) **DI APPROVARE** l'elenco degli operatori da invitare, allegato al protocollo riservato n. 6586/2024;

3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente all'elenco degli operatori da invitare, al Direttore dell'Unione Savena Idice quale Stazione Unica Appaltante affinché proceda con la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari e susseguenti;

4) **DI ASSUMERE** la seguente prenotazione di impegno, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024		
<b>Cap./Art.</b>	21501/707	<b>Descrizione</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA
<b>CIG</b>	Da acquisire		
<b>CUP</b>	J42C22000210004,		
<b>Creditore</b>	Da individuare		
<b>Causale</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI LOIANO		
<b>Importo</b>	€ 529.067,42		
<b>Esigibilità (scadenza/e pagamento)</b>			

5) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

6) **DI RENDERE NOTO** ai della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Eva Gamberini, così come individuata con determinazione n.232/202;

9) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/20163 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 37 (bandi di gara e contratti).